REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio	Presidente relatore
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Oriella Martorano	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere
Corrado Carola	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n.**60737** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania, in persona del Procuratore Regionale p.t.,

contro

sig. BRUNO GRASSI (c.f. GRSBRN58R05G932N), nato a Positano il 5.10.1958 ed ivi residente alla via Fornillo n. 68, rappresentato e difeso dal PROF. AVV. GAETANO D'EMMA (DMMGTN78T30H703O; pec: gaetanodemma@legpec.it – fax 089/253727), insieme al quale elettivamente domicilia in Roma alla via Giovanni Battista Somis n. 15 c/o dott.ssa Assunta Ruberto,

per la riforma

della sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale

per la Campania **n.76/2023,** depositata in data 6 febbraio 2023.

Visti gli atti di appello e tutti gli atti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del 30 settembre 2026, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore, Pres. Giuseppina Maio; il rappresentante della Procura generale in persona del Vice Procuratore generale, Cons. Arturo Iadecola, l'Avvocato Gaetano D'Emma, per l'appellato Bruno Grassi.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 76/2023, la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania dichiarava la prescrizione dell'azione risarcitoria contabile promossa nei confronti di Bruno Grassi disponendo l'integrale compensazione delle spese legali.

L'azione esercitata dalla Procura regionale aveva ad oggetto una fattispecie di danno erariale derivante da illecita percezione di fondi pubblici erogati nell'ambito del programma F.E.P. (Fondo europeo per la pesca) 2007/2013 e, nello specifico, nell'ambito della Misura 1.5 "Aiuti in materia di compensazione socioeconomiche", Tipologia 01" Riconversione professionale in ambiti diversi della pesca marittima".

Il giudice di primo grado, dopo aver richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità che acclara nella fattispecie all'esame la giurisdizione della Corte dei conti, riteneva che "*L'Amministrazione regionale, pertanto, dinnanzi all'omissione informativa dei diretti interessati, era ampiamente nelle condizioni, usando l'ordinaria diligenza, di svolgere i dovuti approfondimenti istruttori tesi a verificare il corretto utilizzo delle*

risorse ricevute dai percettori." e pertanto sosteneva che *"non ricorrendo un'ipotesi di occultamento doloso del danno, vada seguito il criterio, applicato in casi analoghi (cfr. Sezione Campania, n. 977/2022, cit., e n. 476/2019), della "conoscibilità obiettiva", che àncora il decorso della prescrizione al momento in cui il fatto dannoso diviene conoscibile, almeno nei suoi lineamenti essenziali, secondo gli ordinari criteri di diligenza.".*

In punto di fatto, rilevava che il convenuto, a seguito dell'istanza prodotta in data 16 giugno 2011 e della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio a rispettare tutte le prescrizioni scaturenti dal bando, effettuata in data 20 luglio 2012, aveva beneficiato della liquidazione e della materiale percezione del contributo nel settembre 2012. In particolare con decreto dirigenziale n. 315 del 12 settembre 2012 era liquidato l'importo di finanziamento, materialmente corrisposto al sig. Bruno Grassi con mandato di pagamento n. 12057 in data 21 settembre 2012

Il termine decadenziale di diciotto mesi per la riconversione professionale e la relativa comunicazione all'Amministrazione scadeva, pertanto, nel mese di marzo 2014. Rispetto a tale dies a quo, l'invito a dedurre veniva notificato solo in data 27 aprile 2022, quando il termine prescrizionale già ampiamente decorso, con conseguente declaratoria di intempestività dell'azione erariale.

2. Con atto notificato in data 31 marzo 2023 e depositato in segreteria in data 27 aprile 2023 proponeva appello la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania formulando, come unica e articolata censura, la "*Erroneità della sentenza nella parte in cui ha*

dichiarato la prescrizione del diritto. ".

L'appellante, in primo luogo sosteneva l'erroneità del ragionamento del primo Giudice nel punto in cui aveva ritenuto "*che l'elemento psicologico del dolo del convenuto, nella specie l'occultamento doloso del danno, posto a fondamento dell'azione della Procura, risulti essere stato "eliso" dalla condotta omissiva dell'Amministrazione regionale concedente il contributo la quale, ove avesse attivato i necessari controlli, avrebbe consentito il disvelamento tempestivo del danno.*".

Ne escludeva la rilevanza evidenziando che "*Sulla qualificazione dello stesso in termini di dolo e/o colpa nessun effetto possono spiegare le condotte esterne riferibili ad altri soggetti. Le condotte di questi ultimi (in termini di azioni e/o omissioni), detto in altri termini, possono refluire sulla valutazione, da parte del Giudice, della quantificazione e/o della ripartizione del danno in caso di concorso di più soggetti nella causazione dello stesso, ma in nessun caso possono incidere sulla qualificazione dell'elemento psicologico dell'illecito contabile. ."* I giudici, infatti, non avrebbero tenuto conto che " *Il convenuto, infatti, per effetto di quanto espressamente previsto nel bando e da lui stesso accettato nella dichiarazione sostitutiva del 20.07.2012, aveva l'obbligo di comunicare alla Regione, nei 18 mesi dalla concessione del beneficio, l'avvenuta riconversione professionale. Tale presupposto, risultante dalla piana lettura degli atti di causa, è dirimente ai fini della sussistenza dell'occultamento doloso."*

Sosteneva la Procura che, ricorrendo nella fattispecie un occultamento doloso del danno, il dies a quo prescrizionale dovesse essere differito al momento dell'effettiva conoscenza del pregiudizio da parte

dell'organo inquirente, avvenuta in data 16 maggio 2017 a seguito della relazione della Guardia di Finanza. Solo da tale data sarebbe emersa la mancata realizzazione dell'obiettivo della riconversione professionale cui il finanziamento era subordinato, con conseguente tempestività dell'azione erariale promossa mediante l'invito a dedurre notificato il 27 aprile 2022.

Concludeva chiedendo *"che la competente Sezione giurisdizionale centrale di appello voglia riformare l'impugnata sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 76/2023, depositata il 6 febbraio 2023 e notificata alla Procura regionale in data 10 febbraio 2023"*.

3. Con memoria in data 23 ottobre 2023 il sig. Grassi si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.

4. In data 4 maggio 2026 l'appellato per il tramite dell'avv. Gaetano D'Emma reiterava la richiesta di rigetto dell'appello insistendo per la conferma della sentenza appellata con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.

5. Alla pubblica udienza del 30 settembre 2026, i rappresentanti delle parti si riportavano agli atti scritti.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'appello è infondato.

L'art. 1, comma 1, lett. a), n. 6, della legge 7 gennaio 2026, n. 1 ha modificato l'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A

seguito di tale novella, il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in ogni caso in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti ne siano venute a conoscenza. In caso di occultamento doloso del danno, invece, il termine decorre dalla data della sua scoperta, purché l'occultamento sia stato realizzato tramite una condotta attiva o in violazione di specifici obblighi di comunicazione.

Ai sensi dell'art. 6 della medesima legge n. 1/2026, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti e ai giudizi pendenti e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data della sua entrata in vigore. Di conseguenza, essa governa anche la fattispecie in esame (Sez. III App., n. 126/2026).

La modifica normativa sul dies a quo della prescrizione (in assenza di occultamento doloso) si pone in perfetta continuità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile.

La novella del 2026, infatti, stabilendo che la prescrizione decorre indipendentemente dalla conoscenza effettiva dell'amministrazione, ha recepito e cristallizzato il criterio della conoscibilità oggettiva per le ipotesi di illecito non immediatamente manifesto (Sez. III App., sent. n. 42/2026). Criterio che viene meno in caso di occultamento doloso, che impedisce la percepibilità del danno secondo l'ordinaria diligenza e sposta l'inizio della prescrizione al momento della scoperta effettiva. Sul punto la riforma ha confermato l'orientamento prevalente della giurisprudenza affermando che l'occultamento non può coincidere con

la semplice commissione (anche dolosa) dell'illecito erariale, ma richiede un comportamento aggiuntivo, finalizzato specificamente a prevenire la scoperta del danno o a nasconderlo. Comportamento che può essere commissivo (condotta attiva) oppure, omissivo.

Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, deve escludersi la sussistenza di un occultamento doloso.

Sebbene la Procura appellante deduca che l'omissione volontaria della comunicazione circa l'avvenuta riconversione professionale integri il dolo — gravando sul convenuto un preciso obbligo giuridico accettato come condizione del finanziamento —, il Collegio evidenzia che la previsione atteneva all'impegno a intraprendere un'attività lavorativa diversa dalla pesca marittima, con l'onere di darne comunicazione all'Amministrazione concedente entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di liquidazione, a pena di decadenza. L'obbligo di comunicazione, come sottolineato dalla stessa Procura, riguardava esclusivamente l'avvenuta riconversione.

Il meccanismo del finanziamento era quindi lineare: l'erogazione del contributo era subordinata alla cancellazione dal registro di settore, e il mantenimento dello stesso era condizionato all'avvio e alla tempestiva comunicazione della nuova attività entro il termine decadenziale di diciotto mesi.

Pertanto, l'onere informativo sorgeva esclusivamente nell'ipotesi in cui la riconversione si fosse concretizzata; nessun obbligo di comunicazione era, invece, previsto nell'ipotesi di mancato rispetto dell'impegno programmatico.

Di talché, l'omessa comunicazione non è configurabile quale occultamento doloso del danno erariale, bensì quale comportamento concludente da cui desumere, in via presuntiva, il mancato adempimento dell'impegno alla riconversione professionale. Il silenzio del beneficiario non violava alcun precetto normativo né era idoneo a occultare l'inadempimento, giacché l'onere informativo sorgeva esclusivamente in caso di ottemperanza all'obbligo di riconversione.

La totale assenza di comunicazioni alla scadenza del termine costituiva un palese indizio di inadempimento, idoneo a porre l'Amministrazione nella condizione oggettiva di conoscere il danno e di avviare l'azione di recupero.

Il giudice di primo grado ha quindi correttamente individuato nella scadenza dei diciotto mesi sia l'evento genetico del danno sia il termine iniziale della prescrizione.

Nella fattispecie in esame, si deve presumere che il beneficiario ne abbia avuto conoscenza il 21 settembre 2012, quando è stato estinto il mandato di pagamento n. 12057.

Il termine di prescrizione ha quindi iniziato a decorrere allo scadere dei diciotto mesi successivi, ovvero marzo 2014.

Risultando incontrovertibile che il primo atto interruttivo della prescrizione sia stato dall'invito a dedurre, notificato al convenuto solo in data 27 aprile 2022 il diritto all'azione deve ritenersi ampiamente prescritto. In conclusione, l'appello deve essere respinto.

Considerato che la presente decisione verte esclusivamente sulla

questione preliminare della prescrizione, il giudice dispone la compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n.76/2023, che pertanto conferma.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 settembre 2026.

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppina Maio

f.to digitalmente

Depositata il 13/10/2026

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente